



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 220 DATA 11.06.2013	OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, in data 22.06.2013 in Parco Europa per saggio finale corso ballo liscio e ballo di gruppo. Sig. Leomanni Mario Giuseppe, in qualità di Presidente dell' A.S.D. RAFF DANCE.
------------------------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la domanda prodotta in data 07.05.2013 prot. N. 7301 dal sig. Leomanni Mario Giuseppe nato a Minervinio di Lecce il 13.03.1949 e residente in via Cartiera Quarto n. 63, Ferentino, in qualità di Presidente dell'Associazione culturale ricreativa sportiva RAFF DANCE, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in Parco Europa in data 22.06.2013, dalle ore 15,00 della stessa data alle ore 01,00 del 23.06.2013 per svolgimento saggio finale del corso di ballo liscio e balli di gruppo che si sono tenuti presso la palestra della scuola elementare Don Andrea Santoro ubicata in Priverno via G. Matteotti;

Visto il parere espresso dall'Ufficio Tecnico in data 07.06.2013 condizionato al rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

CONCEDE

al sig. Leomanni Mario Giuseppe, c.f.: **LMN MGS 49C13 F221U**, in premessa generalizzata, in qualità di Presidente dell'ASS. culturale ricreativa sportiva RAFF DANCE con sede legale in via Cartiera Quarto, 63 Ferentino (FR), di occupare il suolo pubblico in Parco Europa in data 22.06.2013, DALLE ORE 15,00 fino alle ore 1,00 del 23.06.2013 per svolgimento saggio finale del corso di ballo liscio e balli di gruppo che si sono tenuti presso la palestra della scuola elementare Don Andrea Santoro ubicata in Priverno via G. Matteotti, a condizione che venga rispettata tutta la normativa in materia di sicurezza e che vengano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che sia assicurato il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, salvaguardare tutti i

diritti di terzi e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della manifestazione, eventuali danni riscontrati saranno a carico del richiedente, determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante l'uso e la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, esonerando l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso di detto impianto e comunque rispettare tutti gli accorgimenti stabiliti dalla normativa vigente;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti eventuale installazione di palco, anche l'autorizzazione della Soprintendenza Beni Culturali, qualora sia necessaria;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

Tutti gli eventuali danni riscontrati saranno a totale carico del richiedente;

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle eventuali attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può, in qualsiasi momento, rinunciare in forma scritta, all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' STEFANIA DE BONIS

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.
F.TO dott. Luigi Pilone**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 GIU.2013**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Stefania De Bonis e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 11.06.2013

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.
F.TO Dott. Luigi Pilone**

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 11.06.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

Dott. Luigi Pilone

www.AlboPretorionline.it 18/06/13